



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE N. 404 del 29-12-2018**

Oggetto:  
**ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
DEL PALASPORT "A. CIARAPICA", ANNI 2019 -2020- 2021.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 09:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Bianconi Vanna	VICE-SINDACO	P
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	A
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Orlandani Jacopo	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 1. Presenti n. 5.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Tapanelli Pietro

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 421 del 22/12/2018, predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che di seguito si riporta integralmente:

=====

PREMESSO che:

- la gestione del Palazzetto dello sport "Albino Ciarapica", di proprietà comunale, è stata affidata, con determinazione n. 1037 del 29/12/2017, all'associazione sportiva dilettantistica "ASD San Severino Volley", con sede in San Severino Marche, via San Sebastiano N. 6, con affidamento in scadenza al 31/12/2018;

CONSIDERATO:

- che gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico, con finalità di promuovere la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, con particolare riferimento alle giovani generazioni ed ai portatori di handicap;

RILEVATO

- che l'Amministrazione Comunale intende affidare a terzi la gestione dell'impianto sportivo in oggetto, in quanto la carenza di personale in atto e l'indisponibilità, soprattutto, di risorse finanziarie, non consentono la gestione diretta dell'impianto con pregiudizio per la regolare tenuta e conservazione della struttura;

CONSIDERATO:

- che gli obiettivi che si intendono raggiungere con tale affidamento consistono nell'incremento della funzionalità dell'impianto sportivo, in una maggiore qualità dei servizi, nel miglioramento della fruibilità delle strutture da parte degli utenti e nel risparmio dei costi di gestione;

RITENUTO che

- entro la scadenza del contratto, come previsto dalla legislazione e, in particolare, dalla legge regionale n. 5 del 2012 e dal relativo regolamento di attuazione n. 4 del 2013, occorre procedere al nuovo affidamento della gestione ad un soggetto individuato in via preferenziale tra società ed associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate;

CONSIDERATO che

- per l'individuazione dei requisiti richiesti ai soggetti a cui dovrà essere affidata la gestione dell'impianto si dovrà tener conto, come indicato dal predetto regolamento, della rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate; all'esperienza nella gestione degli impianti sportivi; alla qualificazione di istruttori e allenatori; al livello di attività svolta; all'attività in favore di giovani, disabili e anziani; all'anzianità di



svolgimento dell'attività in ambito sportivo; al numero dei tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;

- la norma più volte richiamata stabilisce inoltre che gli enti territoriali possono individuare ulteriori requisiti, anche in riferimento all'economicità della gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate;

DATO ATTO che

- la gestione dell'impianto, d'altronde, ha scarsa rilevanza economica, essendo limitata a garantire lo svolgimento delle attività sportive suddette, le quali – nella maggioranza dei casi – fruiscono della struttura gratuitamente o dietro versamento di tariffe a titolo di rimborso spese di funzionamento;

- che l'importo del contratto in scadenza prevede un compenso annuo pari ad euro 19.000,00;

- per quanto riguarda il valore dell'appalto, considerato anche il costo per la partecipazione alle spese dei consumi (acqua, luce, gas) ammonta all'importo medio annuo di euro 26.500,00 oltre Iva, si ritiene di poter individuare un valore annuo a base di gara di euro 45.500,00 (ventiduemila/00);

CONSIDERATO che pare opportuno stabilire una durata dell'affidamento di anni 3 (tre), oltre all'eventuale rinnovo per un ulteriore triennio;

VISTO

lo schema di contratto, predisposto dal servizio sulla base di quanto sopra, al fine di disciplinare i rispettivi impegni del Comune e del soggetto gestore;

CONSIDERATO

che pare in ogni caso opportuno effettuare una proroga del contratto attualmente in essere sino al 30/06/2019, in considerazione dei tempi tecnici necessari agli uffici per la predisposizione degli atti di una nuova procedura concorrenziale che garantisca l'affidamento degli impianti per la prossima stagione sportiva ed al fine di garantire la continuità della gestione dell'impianto sportivo per l'attuale stagione sportiva;

VISTO l'allegato schema di contratto predisposto dal servizio sulla base di quanto sopra al fine di disciplinare i rispettivi impegni del Comune e del soggetto gestore;

VISTO l'art. 48 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n 50/2016;

VISTA l'art. 90 Legge 27 dicembre 2002 n 289, comma 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003, ai sensi del quale: *"Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento;*



VISTA la L.R. Marche 2 aprile 2012 n 5;

VISTO il Regolamento G.R. Marche 7 agosto 2013 n. 4;

VISTO l'allegato schema di convenzione;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 76/13 del 31/10/2014, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa

Propone di deliberare in merito.

Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

### PROPONE

di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Vice Segretario Generale  
Responsabile dell'Area Amministrativa  
F.to avv. Pietro Tapanelli

=====

VISTA la proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa;

RITENUTO che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione Comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

VISTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

1. Di approvare quanto espresso in premessa, come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di autorizzare la proroga per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo "Palasport Albino Ciarapica", ubicato in San Severino Marche, viale Mazzini, in favore della



ASD San Severino Volley, con sede in San Severino Marche, via San Sebastiano n 6, sino al 30/06/2019, ai medesimi patti, condizioni e prezzi previsti nel contratto Rep. n 5222 del 05/09/2014 e nel relativo Capitolato d'oneri.

3. Di affidare a soggetto esterno il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale "Palasport A. Ciarapica", ubicato in San Severino Marche, viale Mazzini, alle condizioni stabilite nell'allegato schema di convenzione.
4. Di esprimere i seguenti indirizzi per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale "Palasport A. Ciarapica":
  - a) affidamento della gestione per un periodo di anni 3 (tre), oltre ad un periodo di eventuale rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni, che preveda un compenso annuo a base d'asta di € 19.000,00 (diciannovemila/00) oltre Iva, previsti al Cap. 1789/00 del bilancio comunale 2019-2021;
  - b) individuazione del gestore mediante una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 D.lgs n 50/2016 s.m.i., rivolta in via preferenziale, per quanto compatibile con il nuovo codice dei contratti e la disciplina comunitaria, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, da individuarsi attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di una richiesta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura;
  - c) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 2 D.lgs. n 50/2016 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
  - d) Compenso per la gestione: verrà corrisposto dal Comune al gestore l'importo annuo di € 19.000,00 al netto dell'Iva;
  - e) utenze (acqua, gas, energia elettrica): a carico del Comune fino ai seguenti consumi massimi:
    - 1) Acqua: 700 m3/anno;
    - 2) Energia elettrica: 41.500,00 kw/anno;
    - 3) Gas: 26.000,00 m3/annoCome stabilito nell'art. 5 del Capitolato ("Spese per i consumi"), la spesa per i consumi eccedenti i predetti quantitativi massimi sarà posta a totale carico del Gestore. Qualora vengano accertati consumi inferiori a quelli massimi sopra stabiliti, il Comune corrisponderà al Gestore, a titolo di premio, una somma pari alla metà di quella risparmiata.
5. Di dare atto che la spesa di euro 19.000,00, oltre Iva 22% per euro 4.180,00, per un importo complessivo di euro 23.180,00, trova copertura al Capitolo 1789 "Gestione Palestra Polivalente" del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2019-2020.
6. Di approvare lo schema di Convenzione ed il relativo capitolato, per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo "Palasport A. Ciarapica" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che tutte le spese contrattuali saranno poste a carico del gestore.
7. Di individuare, ai sensi della l. 241/90 s.m.i. il Responsabile unico del procedimento nel Responsabile dell'Area Amministrativa.



8. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Amministrativa , per le determinazioni generali e per l'adozione delle procedure esecutive e gestionali conseguenti al presente atto.

\* \* \*

Inoltre, la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;  
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

\*\*\*\*\*



**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “PALASPORT ALBINO CIARAPICA”. PERIODO 01/07/2019-30/06/2022**

L'anno duemiladiciannove, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_/\_\_\_/2019), in San Severino Marche, presso gli uffici comunali siti in San Severino Marche, via C. Battisti n 1,

**TRA I SOTTOSCRITTI**

- l'avv. **PIETRO TAPANELLI**, nato a Camerino il 06/09/1981, il quale in forza del decreto sindacale n. 76/13 del 31/10/2014, interviene nella qualifica di Responsabile dell'Area Amministrativa autorizzato a stipulare i contratti ai sensi dell'art. 107, comma 2, del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 8 - comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in rappresentanza e per conto del **COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE**, con sede in San Severino Marche, piazza del Popolo n. 45, in seguito chiamato per brevità anche "Comune"; codice fiscale 00119580439;

E

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_; il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente pro tempore \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, ai fini di questo atto d'ora in poi denominato \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- il Comune è proprietario dell'impianto sportivo "Palasport Albino Ciarapica" ubicato in San Severino Marche, Viale Mazzini (F. 154/B part. 555), in questa convenzione d'ora in poi identificato come "impianto";-----

- con determinazione n. .... del ..... il Responsabile dell'Area Amministrativa ha disposto l'affidamento alla \_\_\_\_\_ della gestione del "Palasport Albino Ciarapica" per il periodo di anni tre (3) approvando lo schema di contratto e di capitolato d'oneri.-----

**TUTTO CIÒ PREMESSO E PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - Oggetto**

Il Comune affida alla Società che, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore \_\_\_\_\_, accetta, l'appalto del servizio di gestione, manutenzione ordinaria, pulizia e custodia dell'impianto sportivo comunale "Palasport Albino Ciarapica", per il periodo di anni tre (3) decorrente dal giorno 01/07/2019 sino al 30/06/2022.-----

**ART. 2 - Modalità di esecuzione**

L'appalto è affidato ed accettato ai patti ed alle condizioni stabiliti nel Capitolato speciale allegato, sotto la lettera "A", a questo contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.-----

**ART. 3 - Durata**

L'appalto del servizio ha decorrenza dal giorno 1 luglio 2019, indipendentemente dalla data di stipulazione del contratto e terminerà il giorno 30 giugno, fatta salva la facoltà dell'Ente di chiedere il rinnovo del contratto per un periodo massimo di ulteriori tre (3) anni.-----

**ART. 4 - Compenso per la gestione**



Il compenso che sarà pagato dal Comune al gestore per il servizio appaltato è stabilito nell'importo annuo di € 19.000,00 al netto dell'IVA rivalutabile come previsto dall'art. 7 del "capitolato".-----

Il compenso annuo è da intendersi rapportato in dodicesimi ai periodi di effettivo svolgimento del servizio per cui sarà proporzionalmente ridotto negli anni in cui l'appalto non riguarda l'intero anno solare.-----

Il valore complessivo del presente appalto, considerato l'intero periodo contrattuale, è stabilito nell'importo di € 273.000,00 (euro centotrentaduemila/00) I.V.A. esclusa. -----

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di apposite fatture, in rate trimestrali equivalenti.-----

#### ART. 5 – Spese per i consumi

Il Comune, a cui sono intestati i contratti di fornitura delle utenze di acqua, gas ed energia elettrica necessarie al funzionamento dell'impianto, si accolla l'onere del pagamento delle spese fino ai seguenti consumi massimi:-----

- a) Acqua: 700 m3/anno ;-----
- b) Energia elettrica: 41.500,00 kw/anno;-----
- c) Gas: 26.000,00 m3/anno.-----

La spesa per i consumi eccedenti i predetti quantitativi massimi sarà posta a totale carico del Gestore che accetta di rimborsarla al Comune autorizzando lo stesso a provvedere al recupero della stessa mediante detrazione di pari importo dall'importo contrattuale stabilito nel precedente art. 4. L'eventuale conguaglio sarà effettuato in occasione del pagamento dell'ultima rata annuale.-----

Per incentivare il risparmio sui consumi di acqua, elettricità e gas, qualora vengano accertati consumi inferiori a quelli massimi sopra stabiliti, il Comune corrisponderà al Gestore, a titolo di premio, una somma pari alla metà di quella risparmiata.-----

#### ART. 6 - Tariffe e corrispettivi per l'uso dell'impianto

Il Comune può determinare e incamerare le tariffe per l'uso dell'impianto secondo quanto previsto dalle norme comunali.

In ogni caso il Gestore potrà concedere, previa comunicazione al Comune e comunque al di fuori dell'orario stabilito dal calendario annuale ricadente nel periodo 1 luglio-15 agosto, l'utilizzo dell'impianto ad associazioni o gruppi sportivi non costituiti in associazioni, dietro pagamento del corrispettivo stabilito dal regolamento comunale per la gestione del "Palasport Albino Ciarapica" che verrà incamerato dal gestore medesimo.-----

#### ART. 7 - Rendiconto

Il gestore deve presentare, entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, il rendiconto delle uscite sostenute e delle entrate incassate (escluse le attività commerciali eventualmente esercitate) per l'attività di gestione della struttura.

Copia del rendiconto, con l'attestazione di presa visione da parte del Comune, deve rimanere affissa all'interno della struttura, in posizione visibile a tutti gli utilizzatori.----

#### ART. 8 – Responsabilità

Con decorrenza dalla data di efficacia del presente contratto la Società è responsabile della gestione dell'impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso sportivo e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto dalla data suddetta ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che dello stesso concedente, relativa



all'attività di gestione dell'impianto sportivo in oggetto, viene assunta dal gestore.-----

Il Gestore nell'espletamento del servizio di pulizia (lavaggio e disinfezione di pavimenti, spolveratura arredi, lavaggio vetri e infissi, sanificazione dei rivestimenti, degli accessori e dei sanitari e dei pavimenti dei servizi igienici, ecc.), dovrà sempre garantire la sicurezza degli utenti, anche mediante l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni che impediscano al pubblico l'accesso ai locali oggetto di pulizia, consentendo l'accessibilità alle altre zone in cui non si sta lavorando. Il personale addetto al servizio dovrà inoltre indossare vestiario di massima visibilità.-----

Il Gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza del presente contratto. Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del Comune stesso.

Il Gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.-----

Per l'intera durata della presente convenzione e comunque fino a quanto essa non cesserà, gli obblighi e le responsabilità che la legge sancisce a carico del proprietario verranno assunti a proprio esclusivo carico dal Gestore, salvo che queste non derivino dalla mancata esecuzione delle opere di manutenzione poste a carico del Comune a norma dell'art. 5 del capitolato.-----

Il Comune dà atto che è ancora in atto la procedura per l'ottenimento del "Certificato Prevenzione Incendi". Fino alla data del suo rilascio il Gestore dovrà strettamente seguire le indicazioni e le prescrizioni, contenute nel verbale della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 3/12/2008 e consentire l'accesso nell'impianto ad un numero di spettatori inferiore alle 100 unità. Al momento dell'ottenimento del C.P.I. il Gestore dovrà provvedere alla nomina di proprio personale formato quale responsabile di prevenzione incendi.--

#### ART. 9 - Assicurazione

Il gestore assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del gestore.

A norma e per gli effetti dell'articolo 6 del Capitolato speciale, la Società consegna al Comune la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa a favore del Comune dalla Società \_\_\_\_\_ per l'importo assicurato di € 1.500.000,00.-----

#### ART. 10 - Divieto di cessione o subappalto



È vietato al Gestore cedere o subappaltare il servizio assunto a pena della risoluzione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese conseguenti.-----

#### ART. 11 – Inadempienze, penalità, diritto del Comune al recesso unilaterale

Le inadempienze lievi, ritenute tali a insindacabile giudizio del Comune, a qualunque obbligo derivante dal contratto, comporteranno l'applicazione della penalità di € 100,00 (euro cento/00), con la sola formalità della preliminare contestazione degli addebiti da parte del responsabile del servizio. In caso di recidività (due o più inadempienze sempre di lieve entità) si darà luogo all'applicazione di penale doppia.

Il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di sessanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di qualsiasi titolo, per i seguenti motivi:-----

- a) mancato rispetto del Contratto o del Capitolato in una qualsiasi delle loro parti;----
- b) subconcessione dell'impianto, escluso quanto espressamente previsto;-----
- c) mancata tempestiva segnalazione di danni o disfunzioni dell'impianto;-----
- d) mancato pagamento da parte del gestore di quanto previsto dalla convenzione per consumi, tariffe, corrispettivi, canoni, ecc.;-----
- e) emissione di nuove norme in relazione alla gestione dell'impianto sportivo che ne rendano impossibile la prosecuzione.-----

In tali casi il Comune avrà solo l'onere di effettuare il pagamento dei servizi espletati sino a quel momento, senza la costituzione di diritto ad indennizzo alcuno per il Gestore e fatta salva la facoltà di chiedere i danni materiali e morali subiti.-----

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del Gestore. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenute sulla prima rata utile del corrispettivo.-----

#### ART. 12 - Recesso del gestore

Il gestore ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di centottanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di sorta, nel caso che non sia più in grado di provvedere alla gestione.-----

#### ART. 13 – Foro competente

Eventuali controversie tra Comune e Gestore saranno deferite al giudizio della magistratura ordinaria ed il foro competente sarà quello di Macerata.-----

#### ART. 14 – Costituzione in mora

I termini e le comminatorie contenute in questo contratto e nel Capitolato speciale operano in pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della Società.  
-----

#### ART. 15 - Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto il gestore elegge domicilio nel Comune di San Severino Marche, nel luogo di ubicazione dell'impianto sportivo "Palasport A. Ciarapica", in viale Mazzini.-----

#### ART. 16 - Spese

Il presente atto è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della tabella, parte II, del DPR n. 131 del 26/04/1986.

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico del gestore, che dichiara espressamente di assumerle.



Letto, confermato e sottoscritto

**Comune di San Severino Marche**

---

Il Responsabile dell' Area Amministrativa  
Avv. Pietro Tapanelli

Il Presidente pro tempore



## Allegato "A"

### CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALASPORT "ALBINO CIARAPICA"

#### **Art. 1 – Oggetto del capitolato e del conseguente contratto**

Oggetto del Capitolato è l'esecuzione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria, pulizia e custodia dell'impianto sportivo comunale Palasport "Albino Ciarapica".

#### **Art. 2 - Obblighi del gestore**

Il gestore si impegna a:

- a) garantire, con proprio personale, l'apertura, la chiusura e la vigilanza della struttura nel periodo e negli orari previsti dal calendario delle attività autorizzate;
- b) provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto e dei locali, come meglio precisato negli articoli successivi;
- c) provvedere alla pulizia giornaliera di tutti i locali, compreso lo spazio sottostante la tribuna, utilizzato per la ginnastica artistica ed alla periodica disinfestazione degli stessi, nonché alla pulizia degli spazi annessi all'impianto,
- d) provvedere alla pulizia di vetrate e porte;
- e) provvedere all'acquisto dei materiali di consumo, delle macchine e delle attrezzature necessarie per la pulizia e per la manutenzione degli impianti e degli attrezzi; per l'igiene degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, compresa la dotazione nei servizi igienici destinati al pubblico di sapone, carta igienica ed asciugamani monouso;
- f) provvedere al trasporto giornaliero dei rifiuti nei punti di raccolta;
- g) utilizzare correttamente l'impianto senza variazione della destinazione d'uso che non sia stata preventivamente autorizzata;
- h) allestire i campi di gioco secondo le norme regolamentari delle singole discipline;
- i) disciplinare l'accesso all'impianto da parte di scuole, associazioni sportive e altri soggetti autorizzati, secondo le direttive impartite dal Comune (e sulla base delle norme stabilite dal regolamento per l'uso dell'impianto). Il gestore è tenuto alla verifica della regolarità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune prima di consentire l'accesso e l'utilizzo della struttura;
- j) chiedere l'autorizzazione al Comune per ogni lavoro da effettuare sulla struttura, ad esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria. Il gestore non avrà possibilità di rivalsa alcuna per gli interventi effettuati. Lo stesso dicasi per ogni nuova installazione mobile o immobile che resterà comunque di proprietà comunale;
- k) mantenere in perfetta efficienza tutto il materiale in dotazione all'impianto e verificarne il corretto uso da parte degli utenti;
- l) avvertire il Comune segnalando ogni irregolarità nell'uso dell'impianto o danni alla struttura causati dagli utenti;
- m) provvedere al controllo giornaliero degli impianti tecnologici segnalando, con tempestività, eventuali disfunzioni;
- n) provvedere al pagamento delle eventuali spese per i consumi di acqua, gas ed energia elettrica necessarie al funzionamento dell'impianto, eccedenti ai quantitativi previsti nell'art. 5 della



convenzione.

### **Art. 3 – Manutenzione a carico del gestore**

Sono a carico del gestore tutte le opere di manutenzione ordinaria della struttura sportiva tra cui, in particolare:

- la tinteggiatura delle pareti interne delle strutture;
- la manutenzione e riparazione semplice, compresa la verniciatura, degli infissi (maniglie, serrature, cerniere, sostituzione vetri, porte ecc.), delle recinzioni e dei cancelli esterni;
- la sostituzione delle lampade, escluse quelle per l'illuminazione del terreno di gioco il cui onere è posto a carico del Comune;
- la sostituzione di prese ed interruttori elettrici;
- la riparazione o sostituzione di rubinetterie, di attrezzature ed arredi e di quanto altro necessario al mantenimento dell'impianto, dei locali e delle attrezzature in condizioni normali di efficienza;
- la manutenzione del terreno di gioco perché esso risulti sempre in grado di essere regolarmente utilizzato;
- la manutenzione delle aree, anche verdi, di pertinenza dell'impianto, come individuate nell'allegata planimetria. Sono escluse dall'obbligo di manutenzione le siepi esterne che rimangono di pertinenza del Comune.

### **Art. 4 - Esecuzione degli interventi di manutenzione**

Il gestore, per l'esecuzione degli interventi all'interno della struttura, dovrà avvalersi di imprese regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. ed in regola con le contribuzioni previdenziali ed assicurative, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

### **Art. 5 - Oneri a carico del Comune**

Il Comune si impegna ad effettuare i lavori indispensabili per evitare la rovina degli immobili; quelli relativi al tetto e agli impianti di illuminazione del terreno di gioco.

La manutenzione degli impianti tecnologici è di competenza del Comune solo nel caso in cui i danni non siano dovuti ad incuria o mancata segnalazione da parte del gestore.

La sostituzione delle lampade per l'illuminazione del terreno di gioco è posto a carico del Comune, come già specificato all'art. 3 – *Manutenzione a carico del gestore*.

### **Art. 6 – Responsabilità - Garanzie**

Il gestore assume ogni responsabilità per i danni che dovessero essere causati alla struttura ed a persone o cose nell'utilizzo dell'impianto. A tal fine dovrà stipulare a sue spese, con primaria compagnia, idonea copertura assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale unico non inferiore ad Euro 1.500.000,00.

La polizza dovrà essere approvata dal Comune al quale dovrà essere consegnata in originale.

### **Art. 7 – Corrispettivi e rimborsi**

Il Comune verserà al Gestore, a titolo di compenso per la gestione della struttura sportiva, la somma stabilita nel contratto, che sarà pagata dietro presentazione di apposite fatture, in quattro rate trimestrali equivalenti, per ciascun anno di convenzione.

Il compenso iniziale, comprensivo di Iva, sarà sottoposto a rivalutazione annua in base all'indice ISTAT, su esplicita richiesta del gestore. Come riferimento verrà utilizzata la percentuale ISTAT del mese di novembre dell'anno precedente.

Il Comune, inoltre, corrisponderà al gestore, a titolo di premio, una somma pari alla metà di quella derivante da eventuali risparmi sui consumi di acqua, energia elettrica e gas, come previsto



dall'art. 5 del contratto. Le spese eccedenti i quantitativi previsti rimarranno a totale carico del gestore.

#### **Art. 8 - Tariffe e corrispettivi per l'uso dell'impianto**

Il Comune può determinare e incamerare le tariffe per l'uso dell'impianto secondo quanto previsto dalle norme comunali.

In ogni caso il Gestore potrà concedere, previa comunicazione al Comune e comunque al di fuori dell'orario stabilito dal calendario annuale ricadente nel periodo 1 luglio-15 agosto, l'utilizzo dell'impianto ad associazioni o gruppi sportivi non costituiti in associazioni, dietro pagamento del corrispettivo stabilito dal regolamento comunale per la gestione del "Palasport Albino Ciarapica" che verrà incamerato dal gestore medesimo

#### **Art. 9 - Rendiconto**

Il gestore deve presentare, entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, il rendiconto delle uscite sostenute e delle entrate incassate (escluse le attività commerciali eventualmente esercitate) per l'attività di gestione della struttura.

Copia del rendiconto, con l'attestazione della presa visione da parte del Comune, deve rimanere affissa all'interno della struttura, in posizione visibile a tutti gli utilizzatori.

#### **Art. 10 - Utilizzo riservato**

Il Comune si riserva numero 10 (dieci) giorni all'anno di utilizzo dell'impianto, senza che sia compenso alcuno al gestore. Le date saranno comunicate dal Comune al gestore con un preavviso di almeno quindici giorni. Qualora la richiesta di utilizzo dell'impianto da parte del Comune sia riferita a giornate in cui nella struttura sono previste gare ufficiali, il termine di preavviso dovrà essere di almeno trenta giorni.

#### **Art. 11 - Altri casi di utilizzo riservato**

Il Comune, al di fuori delle giornate di cui all'articolo precedente, si riserva l'utilizzo dell'impianto per attività scolastiche o parascolastiche, quali ad esempio i "giochi della gioventù", nonché per manifestazioni aventi un rilevante interesse pubblico, durante le quali il gestore dovrà garantire i servizi di cui all'art. 2. In tali occasioni il gestore dovrà essere avvertito almeno quindici giorni prima della data prevista, salvo che la richiesta sia riferita a giornate in cui si svolgono gare ufficiali, nel qual caso il preavviso dovrà essere di almeno trenta giorni.

#### **Art. 12 - Calendario di utilizzo**

L'impianto dovrà essere messo a disposizione delle associazioni sportive regolarmente iscritte a Federazioni Nazionali affiliate al C.O.N.I. e a Gruppi di Promozione Sportiva anch'essi affiliati al C.O.N.I.

Annualmente sarà stilato dal Comune un calendario per l'uso dell'impianto. Detto calendario dovrà essere affisso in posizione visibile a tutti all'interno dell'impianto.

#### **Art. 13 - Utilizzo dell'impianto fuori dal calendario**

Al di fuori di quanto stabilito dall'articolo precedente e compatibilmente con le gare ufficiali e gli allenamenti previsti dal calendario, l'utilizzo dell'impianto da parte di associazioni, scuole, secondo quanto previsto dalle norme comunali, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Comune.

A richiesta del Comune l'impianto potrà essere messo a disposizione per ginnastica riabilitativa o per scopi socio-assistenziali in genere, al di fuori dei giorni di utilizzo riservato e tenendo comunque conto del calendario delle gare ufficiali.



#### **Art. 14 - Fornitura di riscaldamento e acqua sanitaria, luce ed acqua**

Nell'ambito del periodo previsto dalla legge per l'accensione degli impianti di riscaldamento, la fornitura del riscaldamento, viene così regolamentata:

- **a livello del terreno di gioco**, nel caso di altri utilizzi per gare o allenamenti, la temperatura interna deve essere di almeno 10 gradi centigradi;
- **negli spogliatoi** utilizzati dai fruitori della struttura dovrà essere costantemente garantita la temperatura di almeno 20 gradi centigradi;
- **nell'intera struttura** nei casi di utilizzo per attività non di tipo sportivo e con accesso di pubblico dovrà essere garantita una temperatura non inferiore a 20 gradi centigradi;

Per l'intero periodo di utilizzazione degli impianti dovrà essere garantita la fornitura di acqua per i servizi igienici e dell'acqua calda sanitaria per le docce.

Dovrà anche essere sempre assicurata la corretta illuminazione dei locali utilizzati e dei campi di gioco.

Eventuali sospensioni dei servizi suddetti per cause di forza maggiore (manutenzioni, rinnovi, rotture, ecc.) dovranno essere – se possibile – comunicati preventivamente e comunque prima possibile ai fruitori della struttura ed al Comune.

#### **Art. 15 - Spazi pubblicitari**

Le associazioni sportive inserite nel calendario di cui all'art. 11, in concomitanza con l'utilizzo dell'impianto e previo pagamento della tassa di pubblicità, possono usufruire di spazi pubblicitari determinati dal Comune all'interno della struttura.

Il Comune si riserva spazi pubblicitari che potrà concedere direttamente o tramite delegati. Le pubblicità inserite in tali ultimi spazi vi rimarranno indipendentemente dall'utilizzo dell'impianto da parte di altri fruitori.

#### **Art. 16 - Divieto di cessione o subappalto**

È vietato al soggetto affidatario del contratto di gestione di cedere o subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria della risoluzione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese conseguenti.

#### **Art. 17 – Inadempienze, penalità, diritto del Comune al recesso unilaterale**

Le inadempienze lievi, ritenute tali a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, a qualunque obbligo derivante dal contratto, comporteranno l'applicazione della penalità di € 100,00 (euro cento/00), con la sola formalità della preliminare contestazione degli addebiti da parte del responsabile del servizio. In caso di recidività (due o più inadempienze sempre di lieve entità) si darà luogo all'applicazione di penale doppia.

Il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di sessanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di qualsiasi titolo, per i seguenti motivi:

- a) mancato rispetto di questo Capitolato e del relativo contratto in una qualsiasi delle loro parti;
- b) subconcessione dell'impianto, escluso quanto espressamente previsto;
- c) mancata tempestiva segnalazione di danni o disfunzioni dell'impianto;
- d) mancato pagamento da parte del gestore di quanto previsto dalla convenzione per consumi, tariffe, ecc.;
- e) emissione di nuove norme in relazione alla gestione dell'impianto sportivo che ne rendano impossibile la prosecuzione.

In tali casi il Comune avrà solo l'onere di effettuare il pagamento dei servizi espletati sino a quel



momento, senza la costituzione di diritto ad indennizzo alcuno per il Gestore e fatta salva per il Comune la facoltà di chiedere i danni materiali e morali subiti.

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del Gestore. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenute sulla prima rata utile del corrispettivo.

**Art. 18 - Recesso del gestore**

Il gestore ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di centottanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di sorta, nel caso che non sia più in grado di provvedere alla gestione.

**Art. 19 - Controversie**

Eventuali controversie tra Comune e Gestore saranno deferite al giudizio della magistratura ordinaria ed il foro competente sarà quello di Macerata.

**Art. 20 - Chiusura dell'impianto**

L'impianto resterà chiuso durante il periodo estivo dal 1 luglio al 15 agosto di ogni anno, salvo i casi di manifestazioni di pubblico interesse gestite dal Comune.

Nel predetto periodo di chiusura estiva il Comune potrà concedere l'utilizzo dell'impianto ad associazioni o gruppi sportivi, anche non costituiti in associazioni, dietro pagamento del corrispettivo stabilito dal regolamento comunale che verrà direttamente incamerato dal gestore.

**Art. 21 - Spese contrattuali**

Sono a carico del gestore tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, comprese quelle per l'eventuale registrazione.



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio  
F.to Tapanelli Pietro

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio  
F.to PIERETTI CRISTINA

---

Letto confermato e sottoscritto

**Il Presidente**  
**F.to Piermattei Rosa**

**Il Segretario Generale**  
**F.to Tapanelli Pietro**

---

Prot. N.

li 23-01-19

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario  
F.to Teloni Elisa

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario  
Teloni Elisa

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 23-01-19 al 06-02-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
F.to

---

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
F.to